



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero 23 /2020

Oggetto: Deroga al deposito temporaneo di rifiuti e differimento del versamento dei diritti di iscrizione al registro delle attività di gestione rifiuti di cui al D.M. 350/1998.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1, “Codice della Protezione Civile”;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile – coordinatore interventi ai sensi dell’o.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l’altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della o.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2020 avente ad oggetto “Razionalizzazione delle misure di gestione dell’emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID – 19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, avente ad oggetto “Razionalizzazione delle misure di gestione dell’emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID – 19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19” e, in particolare, l’art. 35, il quale esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendo l’inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 emanato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della patologia da COVID-19, nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Novara, Venezia, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Alessandria;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, che, tra l’altro, all’art. 103 c. 2, prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2022 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti con particolare riferimento alla limitazione di attività produttive.

VISTI INOLTRE:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ed in particolare l’art.191 che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;
- l’articolo 183 del medesimo D. lgs. n.152/2006 che disciplina il “deposito temporaneo” come il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti

rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi; in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- la Legge regionale n.23/2007 "Disciplina del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", ed in particolare l'art.6, c.2, che prevede il versamento del tributo da parte del soggetto passivo tenuto entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito;
 - il Decreto del Ministro dell'Ambiente 21 luglio 1998, n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti".

RICHIAMATA:

- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2020 (prot. n. 22276) con la quale sono state fornite una serie di indicazioni per le Regioni che intendano avvalersi dello strumento dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, D.lgs.152/2006, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio al fine di superare l'attuale momento di forte criticità del sistema.

RILEVATO CHE:

- le misure adottate dal Governo e dalla Regione Liguria per far fronte all'emergenza da COVID-19, che dispongono limitazioni o sospensioni di attività riguardanti direttamente o indirettamente tutti i settori, comportano necessariamente un impatto sulla possibilità di organizzare delle attività produttive in termini di organizzazione del personale e rapporti con i clienti e fornitori;
- tale situazione straordinaria crea la difficoltà da parte delle imprese di attenersi alle disposizioni relative al deposito temporaneo di cui all'art 183 del D.lgs. 152/2006 sotto il profilo dei termini temporali all'interno dei quali è consentito il deposito indipendentemente dal quantitativo di rifiuti depositato, dei limiti volumetrici e della durata complessiva del deposito;
- analoghe difficoltà sono state riscontrate per il versamento dei diritti di iscrizione al registro delle attività svolte in forma semplificata di cui al D.M. 350/1998, il cui differimento rispetto al consueto termine annuale del 30 aprile può rappresentare una misura di supporto alle imprese interessate, data la situazione di generale difficoltà finanziaria del settore produttivo.

RITENUTO necessario, per tutto quanto sopra richiamato, disporre il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di gestire le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica in corso, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente secondo quanto previsto dall'articolo 191 del D.lgs.152/2006, ed, in particolare:

- disporre, in deroga al punto 2, lettera bb), comma 1 dell'articolo 183 del D.lgs. n. 152/06 e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, che sia consentito, fino al 31 dicembre 2020, il "deposito temporaneo" di rifiuti con cadenza semestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, o alternativamente fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi, di cui non più di 20 metri cubi di rifiuti pericolosi; il termine di durata del deposito temporaneo, anche laddove il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, non può superare i 18 mesi;
- disporre una proroga di mesi tre per il versamento dei diritti di iscrizione al registro delle attività di gestione rifiuti svolte in forma semplificata di cui al DM.350/1998.

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano:

1. la deroga al punto 2, lettera bb), comma 1 dell'articolo 183 del D.lgs. n. 152/06, consentendo fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il "deposito temporaneo" di rifiuti con cadenza semestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, o alternativamente fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi, di cui non più di 20 metri cubi di rifiuti pericolosi; il termine di durata del deposito temporaneo, anche laddove il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, non può superare i 18 mesi;
2. la proroga di mesi tre per il versamento dei diritti di iscrizione al registro delle attività di gestione rifiuti svolte in forma semplificata di cui al D.M. 350/1998 in scadenza il 30 aprile.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

MANDA

Copia del presente atto:

- Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- Alla Città Metropolitana/Province liguri;
- Ad ARPAL;
- Ad ASL.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito Web della Regione Liguria

Genova, lì 29 Aprile 2020



GIOVANNI TOTI